CIOFS/FP
Sardegna

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI STAGE

Premesso che, sia il sistemo formativo che il sistema produttivo, concordano sulle necessità di sviluppare adeguatamente forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di favorire e migliorare la qualità dei processi formativi.

TRA

L'Ente CIOFS/FP Sardegna in seguito denominato più brevemente Ente, con sede legale in Sanluri (VS), Via Castello, 29, C. F. e P. I.V.A. 00516110921 rappresentato da Anna Locci nella sua qualità di Presidente Regionale, ivi domiciliata per la sua carica,

E

l'Azienda ASL n. 6 di Sanluri in seguito denominata più brevemente "Azienda", con sede legale in Sanluri (VS), Via Ungaretti, P.I./C.F. 91009910927, rappresentata da Dr. Farci Antonio, nella sua qualità di Direttore Generale f.f., Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la sua carica,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dello Stage applicativo che sarà svolto dagli allievi del Progetto "POR SARDEGNA 2000/2006 – Asse III, Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finanziati con il reimpiego delle risorse liberate a seguito della selezione di operazioni coerenti, ai sensi della D.G.R. 62/32 del 14/11/2008 - Formazione in Assistenza Sanitaria – Avviso Pubblico per il Finanziamento di corsi di Formazione per "Operatore Socio Sanitario" – lotto n. 3 Linea A. Provincia del Medio Campidano, con riferimento nota di affidamento della R.A.S. n. 16809 del 11.04.2011, sede formativa di Sanluri Via Castello, 29, presso l'"Azienda", nel P.O. Nostra Signora di

Bonaria di San Gavino Monreale, dal 27.10.2014 al 28.11.2014, per un totale di **n. 175 ore allievo per n. 19 allievi**

Per tale attività l'Ente riconosce alla Società un compenso orario, per il tutor aziendale, pari a € 20,00 (venti/00) più I.V.A. se dovuta per un totale di € 4.270,00 (quattromiladuecentosettanta/00).

ART. 2

L'"Azienda" dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione dello Stage secondo il programma, di cui all'allegato sotto la lettera "A1", che costituisce parte integrante della presente Convenzione; l'"Azienda", s'impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione nonché N° 1 dipendente e/o collaboratore con la funzione di tutor ai fini della realizzazione del programma di cui all'allegato (A1).

ART. 3

Lo Stage applicativo che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione dello Stage applicativo sono contenuti in uno specifico programma di cui al predetto allegato (A1), concordato con "l'Azienda"; nel programma è stato individuato un tutor per l'"Azienda" e uno per l'Ente.

ART. 5

L'Ente dichiara che gli stagisti sono coperti con polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e con polizza di responsabilità civile.

ART. 6

L'Ente si impegna a far sottoscrivere agli stagisti una dichiarazione con la quale lo stesso si impegna a:

- seguire le indicazioni del tutor;
- rispettare le norme organizzative, di sicurezza e d'igiene sul lavoro vigenti presso l'"Azienda";
- mantenere l'obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dello stage e che attiene ai sistemi produttivi dell'"Azienda" stessa;
- redigere su indicazioni del tutor una relazione sull'attività svolta.

ART. 7

L'"Azienda"s'impegna a:

- rispettare e far rispettare il programma di Stage concordato, in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione un proprio dipendente e/o collaboratore che assuma il ruolo di tutor aziendale, che avrà la responsabilità di seguire gli stagisti, di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma e sul raggiungimento degli obiettivi, di redigere una relazione conclusiva delle attività svolte.
- segnalare tempestivamente all'Ente qualsiasi danno o incidente che possa accadere agli stagisti durante la permanenza degli stessi nell'"Azienda", nonché le eventuali assenze.

ART. 8

La realizzazione dello Stage non comporta per l'"Azienda" alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

ART. 9

I rapporti che l'"Azienda" intrattiene con gli stagisti, ai sensi della presente Convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di

subordinazione gerarchica degli stagisti nei confronti dell'"Azienda".

ART. 10

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alle norme Nazionali e Regionali in materia di Formazione Professionale.

ART. 11

La presente Convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n° 845.

Alla presente convenzione è allegato n. 1 "Allegato A1".

Cagliari, _____

Timbro e Firma	Timbro e Firma
Per il CIOFS/FP Sardegna	Per L'Azienda
(Anna Locci)	(Dr. Farci Antonio)
_____	_____